



Repubblica Italiana

In nome del Popolo Italiano

La Corte D'Appello di Catanzaro

SEZIONE LAVORO

riunita in camera di consiglio e così composta:

1. Dr. Emilio Sirianni Presidente
2. Dr. Gabriella Portale Consigliere rel.
3. Dr. Antonio Cestone Consigliere

ha pronunciato la seguente sentenza

nella causa iscritta al n.413 del Ruolo Generale delle controversie in materia di lavoro e di previdenza per l'anno 2021 e vertente

Tra

F [redacted], con l'avv. [redacted]

Reclamante

E

E [redacted] SPA, con gli avv.ti [redacted]
[redacted]

Reclamata

Oggetto: reclamo ex art.1, c. 58, L. n. 92/2012 avverso sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro. Licenziamento disciplinare.

FATTO E DIRITTO.

1.F [] ha lavorato sin dal 03.10.2010 alle dipendenze della società E [] S.p.A., inquadrato nel livello 5 del c.c.n.l. Igiene Ambientale come coordinatore dei servizi raccolta porta a porta, in particolare espletando il coordinamento e il controllo di altri lavoratori, fuori dalla sede operativa, nella città di Cosenza, con l'ausilio di una autovettura aziendale

2.E' stato licenziato una prima volta in data 14.1.14: il Tribunale ha accolto la sua impugnativa ma la società non l'ha reintegrato attendendo gli esiti dei successivi gradi del giudizio.

3.Nelle more, in data 24.10.2018, il F [] è stato tratto in arresto per possesso illegale di due pistole con matricola abrasa, diverse munizioni ed una carabina ad aria compressa provento di una rapina consumata in Rende nel 2014.

La società datrice gli ha intimato con lettera del 7.12.2018 un nuovo licenziamento (condizionato all'esito del giudizio avverso il pregresso licenziamento) qualificando i fatti per i quali era stato sottoposto a procedimento penale come condotte idonee ad incidere irrimediabilmente sul rapporto fiduciario e come tali integranti la giusta causa.

4.Il Tribunale di Cosenza, adito dal lavoratore con il rito c.d. Fornero, ha acquisito gli atti del procedimento penale e, pronunciandosi in maniera conforme nelle due fasi sommaria e di opposizione, ha respinto l'impugnativa sulla base delle seguenti considerazioni:

< ...con l'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, il GIP del Tribunale di Cosenza ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di detenzione di una carabina e di due pistole (queste ultime clandestine perché con matricola punzonata ed abrasa) di detenzione di munizioni e di ricettazione, dando atto del rinvenimento delle armi e delle munizioni presso un immobile nella esclusiva disponibilità del ricorrente, le cui giustificazioni in ordine alla mancanza di consapevolezza di quanto sequestrato nei luoghi oggetto della perquisizione, sono state ritenute non attendibili, anche in considerazione della genericità degli argomenti difensivi spesi in sede di interrogatorio, avendo il prevenuto fatto riferimento a persone non identificate che avrebbero avuto libero accesso all'area perquisita (il F [] ha comunque riconosciuto il possesso della carabina, non denunciata all'autorità di P.S.). I fatti contestati, dunque, devono ritenersi riscontrati sulla base delle emergenze delle

indagini preliminari, considerata la sicura ed esclusiva pertinenza in capo al ricorrente dell'immobile in cui le armi sono state rinvenute e tenuto conto della mancanza di elementi che possano far ritenere che la P.G. sia incorsa in errori, della mancanza di un'adeguata difesa in sede di interrogatorio di garanzia, nel corso del quale, come detto, il ricorrente ha fatto generico riferimento alla possibilità che terze persone abbiano avuto accesso ai luoghi e vi abbiano occultato le armi, della riconosciuta detenzione della carabina sequestrata, non fatta oggetto di denuncia all'autorità di P.S., in quanto provento di una rapina...

Deve, allora, ritenersi che i fatti contestati, pur non connessi al rapporto di lavoro, abbiano su questo una sicura incidenza, attesa la gravità degli stessi, l'idoneità a ledere l'immagine dell'azienda datrice di lavoro, come dimostra l'eco mediatica che la vicenda ha avuto (cfr. la documentazione prodotta dalla società convenuta, da cui risulta che i fatti contestati sono stati diffusi attraverso organi di stampa e trasmissioni televisive) il contrasto con fondamentali principi etici, il possibile collegamento con ambienti delinquenti, suggerito dal fatto che le armi sono oggetto di ricettazione (la carabina di cui il F [] ha ammesso la detenzione è, si ripete, provento di una rapina) e, ancora, il ruolo rivestito dal lavoratore all'interno della società.

Egli, infatti, coordinava e controllava l'attività di altri lavoratori, si muoveva fuori dalla sede aziendale, utilizzando un'autovettura di servizio e, pertanto, concorrevano a formare l'immagine dell'azienda.

Non rileva la circostanza che al momento dei fatti contestati il rapporto di lavoro non fosse in atto per un pregresso licenziamento poi ritenuto illegittimo, posto che il ricorrente sarebbe chiamato a svolgere le mansioni sopra descritte, il cui esercizio, per quanto detto, andrebbe ancor più ad incidere sull'immagine della società, aggravando la lesione.

A fronte di ciò, si deve, allora, ritenere che l'estrema sanzione disciplinare applicata si connoti in termini di proporzionalità, attesa la gravità dei fatti contestati, per come anche sorretti dall'elemento soggettivo, incontestabilmente idonei a compromettere quel vincolo fiduciario che un rapporto di lavoro subordinato necessariamente sottende.> .

5. Il F [] ha reclamato tale decisione e ne ha chiesto la riforma perché:

a) i fatti penalmente rilevanti posti a fondamento del provvedimento di licenziamento, seppure astrattamente idonei a ledere irrimediabilmente la fiducia del datore di lavoro e in grado di incidere intrinsecamente sugli obblighi di collaborazione, fedeltà e subordinazione cui è tenuto il lavoratore nei suoi confronti, non lo sono in concreto ove si tenga conto di alcuni **aspetti fondamentali della vicenda che il giudice di prime cure non ha invece erroneamente valorizzato**. Tali aspetti sono: 1. quando è stato arrestato nel 2018 non lavorava presso la società E [] perché licenziato nel 2014 e non ancora reintegrato; 2) non avrebbe più fatto il coordinatore in quanto tale figura era stata soppressa dall'organico aziendale come si evince dagli atti della procedura ex art. 7 legge n.604/1966 avviata dalla società in data **18.10.2018** davanti alla Commissione Provinciale di conciliazione di Cosenza per proposta di licenziamento di esso F [] per g.m.o. Sarebbe stato invece adibito certamente a mansioni di spazzamento e/o autista, per cui il Tribunale non avrebbe dovuto tenere conto del suo originario *ruolo* all'interno dell'organizzazione aziendale per stabilire il grado di affidamento in lui riposto dalla datrice e la conseguente irrimediabile lesione del vincolo fiduciario;

b) **i fatti ascritti non sono riscontrati**: innanzitutto *<Per come evidenziato negli scritti difensivi depositati nel corso della prima fase del presente giudizio, l'unico dato certo, in riferimento al giudizio penale che si sta celebrando a far data dal 26/11/20, è quello dell'incauto acquisto di una carabina ad aria compressa operato dal ricorrente, il quale ha riportato sino ad oggi una sola condanna, risalente al lontano 1995 (ben prima dell'assunzione) Si ribadisce, in riferimento a detto procedimento, come originariamente la Procura Distrettuale Antimafia di Catanzaro abbia avvocato a sé tale giudizio, per verificare la competenza funzionale, salvo poi, all'esito dell'attività istruttoria, tramettere nuovamente gli atti alla procura di Cosenza, che ha chiesto il giudizio immediato, attualmente pendente presso il Tribunale in composizione collegiale>*. **In secondo luogo**, *<. Entrando nello specifico dei fatti contestati, appare utile evidenziare che nella parte esterna di un immobile che non è dimora abituale del F [], delimitato nella parte anteriore da un cancello automatico, rinvenuto aperto dai CC. di Rende (CS) che hanno operato la perquisizione ed accessibile facilmente anche a terzi estranei dalla parte posteriore, sono state rinvenute in un borzone ben visibile le due pistole e le munizioni. Il G.i.p.*

del tribunale di Cosenza, in relazione a tali fatti ha ritenuto opportuno applicare la misura cautelare degli arresti domiciliari, successivamente revocata. Da una relazione redatta dal R.I.S. di Messina è emerso che sulle armi rinvenute, non vi siano tracce ed impronte digitali riferibili al F[] , che è ad oggi soggetto incensurato>;

c) in ogni caso la misura non è proporzionata < stante l'assenza di precedenti disciplinari in capo all'appellante, a fronte di una considerevole anzianità di servizio (anni 8), la circostanza che le condotte contestate non hanno e non avrebbero potuto determinare una disfunzione del servizio, considerato che il suddetto dal 2014 (dal primo licenziamento dichiarato illegittimo) non svolgeva alcuna attività lavorativa all'interno della compagine sociale e che in caso di reintegrazione nel posto di lavoro questi sarebbe stato adibito a mansioni di spazzamento su strada o comunque diverse da quelle in precedenza ricoperte, oltre al comportamento chiaramente ed incomprensibilmente ostruzionistico tenuto dal datore di lavoro in tutta l'intera durata del rapporto e il rilievo che gli illeciti penali, non rientranti tra quelli elencati dalla contrattazione collettiva, non sono ad oggi compiutamente riscontrabili al lume di tutto quanto dedotto -, non potrà non ritenere inadeguata ed eccessiva la sanzione espulsiva adottata e conseguentemente applicare il 5° comma della L. n°300/70, vanamente invocato.>.

6.E [] SPA si è costituita ritualmente e ha chiesto la conferma della sentenza facendo rilevare che in ogni caso < la richiesta reintegrazione nel posto di lavoro non potrebbe trovare accoglimento, atteso che il F[] con provvedimento prot. 2062/2018 del 12.12.2018, è stato destinatario di altro, nuovo e diverso provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (documento 8 fascicolo parte resistente prima fase). Il dato certo ed incontrovertibile è che al F[] è stato notificato tale provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo prot. 2062/2018 del 12.12.2018 e che lo stesso non è stato mai impugnato nei modi e nei termini di legge, per cui è divenuto definitivo ed inoppugnabile. A nulla possono rilevare le deduzioni di controparte su presunti vizi della procedura di tale licenziamento che avrebbero dovuto esser fatti valere in un apposito (altro) giudizio di impugnazione, come detto, mai instaurato. Tale circostanza assume valore decisivo, quindi, sia ai fini di escludere una possibile reintegrazione del ricorrente sia in ordine alla spettanza e commisurazione della (eventuale) indennità risarcitoria.>

7. Il Collegio ha applicato al presente procedimento di reclamo le forme di cui all'art. 221, c. 4, del d.l. 34/2020.

Alla prima udienza, all'esito del deposito di note di entrambe le parti, **la Corte ha** disposto l'acquisizione del fascicolo d'ufficio della fase sommaria, rinviando la trattazione.

Pervenuto il fascicolo d'ufficio richiesto e riversati nel fascicolo telematico del presente procedimento gli atti ritualmente depositati dalle parti nelle pregresse fasi del giudizio di primo grado, all'udienza del 1.3.22, previo deposito di note della sola reclamata, la Corte ha assunto la decisione all'esito della camera di consiglio, successivamente pubblicando la presente sentenza.

8. Il reclamo va respinto per le ragioni che si vanno ad esporre.

9. Contrariamente a quanto affermato dal lavoratore reclamante, i fatti posti a fondamento del licenziamento trovano pieno riscontro negli esiti istruttori.

E' appena il caso di precisare che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale nell'accertamento della sussistenza di determinati fatti e della loro idoneità a costituire giusta causa di licenziamento, il giudice del lavoro può fondare il suo convincimento su tutti gli atti del procedimento penale (finanche quando sia mancato il vaglio critico del dibattimento) giacché la parte può sempre contestare, nell'ambito del giudizio civile, i fatti così acquisiti in sede penale (Cass. 30.1.2013 n. 2168; Cass. 8.1.2008 n. 132; Cass.5317/2017).

Ed è dunque procedendo nell'ottica di detti principi, che dagli atti del procedimento penale cui è rimasto sottoposto il reclamante si rileva quanto segue.

9.2- L'ordinanza di applicazione della misura degli arresti domiciliari dà atto che nel corso della perquisizione dell'immobile di proprietà del F i Carabinieri hanno rinvenuto nel cortile recintato di pertinenza, e precisamente nelle vicinanze del forno a legna, sotto una tettoia, un borsone contenente attrezzi da lavoro e due pistole clandestine con scatole di munizioni avvolte in un panno, nonché dentro al forno una carabina <non funzionante>, con una scatola di piombini, che si è scoperto essere provento di rapina avvenuta in Rende in data 8.4.2014.

Nell'ordinanza si dà ancora atto che:

- il F[] ha dichiarato nell'immediatezza che aveva trovato la carabina vicino a un cassonetto un anno e mezzo addietro e che una delle due pistole non aveva cartucce in canna;

- il F[] ha precedenti specifici per ricettazione, è sorvegliato speciale dal 2016 e ha carichi pendenti per reati di estorsione, detenzione di stupefacenti, violazione della sorveglianza speciale.

9.3-All'esito delle indagini, è stato disposto il giudizio immediato davanti al Tribunale di Cosenza per reati di detenzione di armi e ricettazione; quanto alla detenzione della carabina il F[] ha richiesto l'applicazione del procedimento speciale di cui all'art.444 cpp, ottenendo a seguito del patteggiamento la revoca degli arresti domiciliari per cessazione delle esigenze cautelari.

9.4- Ciò posto, rileva la Corte che il lavoratore non ha offerto elementi fattuali, neanche a carattere presuntivo, idonei a contrastare gli esiti del procedimento penale.

Si è limitato a sostenere che il luogo del ritrovamento delle armi non era nella sua esclusiva disponibilità ma facilmente accessibile a terzi estranei come denota la circostanza che il cancello di accesso sia stato trovato aperto all'atto della perquisizione.

Senonchè, tali assunti non hanno trovato alcun oggettivo riscontro, emergendo invece che il cortile in cui sono state rinvenute le armi è chiuso da una recinzione e che vi si accede da un cancello che non risulta fosse aperto all'atto della perquisizione nè che presentasse segni di effrazione.

9.5-D'altra parte, si osserva che anche argomenti di ordine logico depongono in senso contrario alla prospettazione difensiva del F[], apparendo veramente inspiegabile e poco credibile che egli abbia potuto scegliere di custodire la carabina in un luogo che sapeva essere di agevole accesso a chiunque e che abbia potuto dire che una delle due pistole non aveva cartucce in canna pur nel contempo affermando di non averla mai vista prima del ritrovamento ad opera degli agenti verbalizzanti.

10.-Contrariamente a quanto sostenuto dal reclamante, i fatti addebitati, pur essendo extralavorativi, sono idonei a rompere irrimediabilmente il vincolo fiduciario.

Questa Corte condivide pienamente l'iter argomentativo attraverso il quale il Tribunale è giunto alla conclusione di ritenere irrimediabile la lesione del rapporto fiduciario da parte di chi, venendo gravemente meno al dovere di *<porre in essere, fuori dall'ambito lavorativo, comportamenti tali da ledere gli interessi morali e materiali del datore di lavoro o da comprometterne il rapporto fiduciario>* (Cass.n. 16524/2015) si è reso autore di condotte in contrasto verso fondamentali principi etici, sintomatiche del *possibile collegamento con ambienti delinquenti, suggerito dal fatto che le armi sono oggetto di ricettazione (la carabina di cui il F[] ha ammesso la detenzione è, si ripete, provento di una rapina)*, e perciò stesso capaci -avuto riguardo al tipo di mansioni svolte dal F[] fuori dalla sede aziendale- di *< ledere l'immagine dell'azienda datrice di lavoro, come dimostra l'eco mediatica che la vicenda ha avuto (cfr. la documentazione prodotta dalla società convenuta, da cui risulta che i fatti contestati sono stati diffusi attraverso organi di stampa e trasmissioni televisive...>*.

Gli argomenti del reclamante non sono idonei a demolire tale ragionamento perchè:

- è irrilevante che non fosse stato reintegrato nel posto di lavoro quando è stato arrestato perchè comunque per quei fatti di reato è ancora, a tutt'oggi, sotto procedimento penale;
-se anche vero che non può più svolgere mansioni di coordinatore all'esterno dell'azienda, non può comunque escludersi che possa essere adibito a mansioni che implicano un contatto con gli utenti e utilizzo di mezzi aziendali, essendo il servizio appaltato dalla società datrice (e nell'ambito del quale è incontestato sia avvenuta l'assunzione di esso reclamante) quello della raccolta di rifiuti solidi urbani (anche le mansioni indicate dallo stesso lavoratore- spazzamento della strada o autista- comportano inevitabilmente visibilità all'esterno dell'azienda alle cui dipendenze esse vengono disimpegnate).

D'altra parte, gli argomenti del reclamante, in quanto tesi a dimostrare la insussistenza di una attuale lesione del vincolo fiduciario riconducibile ai fatti di reato ascrittigli, si rivelano ininfluenti giacchè ciò di cui si deve tenere conto al fine di stabilire se il comportamento extralavorativo di un dipendente abbia incidenza lesiva del vincolo fiduciario è la sua potenziale, e non già effettiva, attitudine a compromettere la funzionalità del rapporto. (v. Cass. 24023/2016:*< In tema di licenziamento per giusta causa, l'onere di allegazione dell'incidenza, irrimediabilmente lesiva del vincolo fiduciario, del comportamento extralavorativo del dipendente sul rapporto di lavoro*

(nella specie, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti), è assolto dal datore di lavoro con la specifica deduzione del fatto in sé, quando lo stesso abbia un riflesso, anche solo potenziale ma oggettivo, sulla funzionalità del rapporto compromettendo le aspettative di un futuro puntuale adempimento, in relazione alle specifiche mansioni o alla particolare attività, perché di gravità tale, per contrarietà alle norme dell'etica e del vivere comuni, da connotare la figura morale del lavoratore, tanto più se inserito in un ufficio di rilevanza pubblica a contatto con gli utenti.>).

11. Conclusivamente la sentenza va confermata.

12. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo mediante applicazione dei compensi previsti nelle vigenti tariffe forensi in relazione alle fasi di studio, introduzione, istruzione e decisione della causa di valore indeterminabile.

13. Si dà atto che, ai sensi dell'art.13, co. 1-quater d.p.r. 115/02, come modif. dalla legge 228/2012, ricorrono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo per contributo unificato di cui all'art. 13 co.1-bis dpr n.115 cit. , salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU 4315/2020).

PQM

definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da F [redacted] nei confronti di E [redacted] SPA avverso la sentenza n.455/2021 del Tribunale di Cosenza, Giudice del lavoro, pubblicata il 24.2.2021, così provvede:

-rigetta il reclamo;

condanna il reclamante alle spese del giudizio liquidate in euro [redacted], oltre accessori di legge;

dichiara che, ai sensi dell'art.13, co. 1-quater d.p.r. 115/02, come modif. dalla legge 228/2012, ricorrono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo per contributo unificato di cui all'art. 13 co.1-bis dpr n.115 cit., salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione

Catanzaro 1/03/2022

La Cons.ra est.

dott.ssa Gabriella Portale

Il Presidente
dott.Emilio Sirianni